

---

*Ordinanza commissariale 27 gennaio 2004, n. 8*

**Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 – Ordinanza commissariale n. 61/97 – Disposizioni in ordine alla definizione delle pratiche in assenza di fatture.**

(B.U.R. n. 6 del 11.02.2004)

**Vista** l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

**Visto** l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'o.m. n. 2694/97, dall'articolo 8 dell'o.m. n. 2706/97 e da ultimo dall'art. 3, comma 1 dell'o.m. n. 2728/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

**Vista** l'ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Premesso** che in particolare l'art. 9 dell'o.c. n. 61/97 subordina l'erogazione del saldo del contributo alla presentazione della documentazione di seguito elencata:

1. comunicazione fine lavori;
2. attestazione regolare esecuzione dei lavori;
3. consuntivo dei lavori eseguiti;
4. rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture quietanzate;
5. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
6. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nell'abitazione dei nuclei familiari sgomberati;
7. documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, l. 61/1998;

**Rilevato** che, sebbene le predette disposizioni abbiano nella sostanza consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato del completamento degli interventi e del conseguente rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, continuano ad essere segnalati da parte di alcuni comuni casi di interventi in cui la mancata presentazione delle fatture per cause non imputabili ai proprietari aventi diritto non consente la definizione dell'iter amministrativo della pratica;

**Rilevato** infatti che nel lasso di tempo intercorrente tra l'inizio e la fine dei lavori possono insorgere eventi patologici tali da rendere impossibile a fronte di lavori ultimati e regolarmente eseguiti, per irreperibilità dell'impresa o per rifiuto della stessa, l'acquisizione delle fatture necessarie per l'erogazione del saldo finale e che, in ragione di ciò, il committente è costretto a sopportare senza alcuna responsabilità gravosi oneri;

**Preso atto** del parere espresso dal Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 421/2001 che, nella seduta del 20 settembre 2002, ha affrontato il problema relativo alla omessa presentazione della fattura finale per irreperibilità dell'impresa o rifiuto da parte della stessa di emettere fattura, esprimendosi così come segue: "Il Gruppo di lavoro distingue la natura del beneficiario tra soggetti con partita IVA e soggetti privati. Nel primo caso a norma dell'art. 6, comma 8 del DL n. 471/1997 il cessionario committente, che nell'esercizio di impresa, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, deve procedere alla regolarizzazione presentando entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice

esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del DPR n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni. Presentando tale documento al Comune competente è possibile procedere all'erogazione del contributo. Nel caso in cui il committente sia un soggetto privato senza partita IVA si consiglia di presentare regolare denuncia o segnalazione alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di presentare tali documenti al Comune che potrà così procedere all'eventuale liquidazione della somma dovuta”;

**Atteso** che, da diversi soggetti interessati alla ricostruzione è stato evidenziato che detto parere risulta rilevante limitatamente ai casi in cui il soggetto beneficiario sia titolare di partita IVA, mentre lascia irrisolte tutte le problematiche inerenti alla gestione del contributo nel caso di soggetti privati non titolari di partita IVA;

**Rilevato** altresì che, il Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 10/2001 al fine di risolvere le problematiche giuridico – amministrative in materia di ricostruzione post sisma nella seduta del 27 giugno 2001, in materia di pignorabilità del contributo per la ricostruzione ha affermato che: “Il contributo per la ricostruzione può essere pignorato, esclusivamente, nei casi e nella misura in cui il credito del privato risulti maturato a seguito di lavori effettivamente eseguiti.”;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere alla integrazione delle disposizioni vigenti in materia al fine di tutelare l'incolpevole committente, garantendo altresì che il contributo pubblico venga correttamente utilizzato per la copertura delle spese relative ai lavori di ricostruzione effettivamente e regolarmente eseguiti;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

1. Fatti salvi gli aspetti civilistici intercorrenti tra committente, direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, qualora l'avente diritto non sia in grado, per irreperibilità o rifiuto dell'impresa, di documentare con fatture le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione, regolarmente ultimati, sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, il Comune, acquisita tutta la documentazione, escluse le fatture mancanti, prevista dall'art. 9, comma 2 bis dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, procede all'erogazione a saldo del contributo di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 61/98, subordinatamente alla acquisizione della ulteriore documentazione di seguito indicata:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'avente diritto, in cui si dia atto che i prezzi riportati nel consuntivo dei lavori sono quelli pattuiti con l'impresa;
  - b) copia autenticata del bonifico bancario emesso in favore dell'impresa o assegno bancario intestato dall'avente diritto all'impresa con l'indicazione da parte della banca della data di incasso. Qualora l'assegno non risulti intestato all'impresa, l'avente diritto deve produrre prova certa che lo stesso è stato incassato e che tra i giranti dell'assegno vi sia anche la stessa impresa;
  - c) copia autenticata della denuncia o della segnalazione alla Guardia di finanza o all'Agenzia delle Entrate circa la mancata emissione della fattura da parte dell'impresa.

### **Art. 2**

1. Fatti salvi gli aspetti civilistici intercorrenti tra committente, direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, qualora l'avente diritto non sia in grado, a causa della irreperibilità dell'impresa esecutrice dei lavori, di effettuare i pagamenti a copertura dell'importo dei lavori eseguiti e regolarmente ultimati, sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, il Comune procede, a titolo di saldo, alla liquidazione del contributo nei limiti

dei pagamenti effettuati, previa acquisizione della documentazione, escluse le fatture mancanti, prevista dall'art. 9, comma 2 bis dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della ulteriore documentazione di seguito indicata:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'avente diritto, in cui si dia atto che i prezzi riportati nel consuntivo dei lavori sono quelli pattuiti con l'impresa;
  - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal beneficiario con la quale da atto di aver notificato all'impresa esecutrice l'atto con il quale la stessa impresa viene intimata di ricevere il pagamento dei lavori eseguiti sulla base dello stato finale predisposto dalla direzione dei lavori e contestualmente avvertita che il mancato ricevimento del pagamento comporta, in capo al committente, l'eventuale riduzione del contributo. Nella predetta dichiarazione dovrà essere dichiarata la somma offerta in pagamento;
  - c) copia autenticata della relazione resa, ai sensi dell'art. 148 del codice di procedura civile, dall'ufficiale giudiziario addetto alla notificazione dell'atto di intimazione di cui alla lettera b), da cui si evinca che la mancata notifica dell'intimazione è dovuta all'irreperibilità dell'impresa;
2. Nel caso previsto dal precedente comma, l'eventuale quota residua di contributo viene accantonata sul finanziamento previsto dalla lettera f) dell'ordinanza commissariale, 10 gennaio 2003, n. 4, "Contributi ai privati per la riparazione di unità immobiliari destinate ad abitazioni", contabilità speciale n. 1926, tramite apposito ordinanza commissariale per la durata di anni uno per consentire al Comune di procedere alla erogazione di successive quote di contributo, qualora l'avente diritto sia in grado di documentarne le relative spese.

### **Art. 3**

1. Qualora, a seguito di atto di pignoramento presso terzi, il contributo spettante al proprietario per lavori effettivamente eseguiti e ammissibili a contributo sia stato erogato, anche in parte, dal Comune o dall'avente diritto a favore dei creditori della impresa, il Comune procede, a saldo, alla liquidazione della restante quota di contributo, previa acquisizione della documentazione, prevista dall'art. 9, comma 2 bis dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni nonché, nel caso di erogazione da parte dell'avente diritto, della copia autenticata del documento attestante il pagamento effettuato, a seguito del pignoramento, a favore dei creditori pignoranti.